



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n.



GDAP-0298346-2011

PU-GDAP-1e00-02/08/2011-0298346-2011

Alle Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/a
00136 - ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 - ROMA

C.I.S.L.-FNS. - Via dei Mille, 36
00185 - ROMA

U.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46
00175 - ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
00164 ROMA

U.G.L. POLIZIA PENITENZIARIA
Via G. Mompiani, 7 - 00192 - ROMA

C.G.I.L. - F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 - ROMA

F.S.A.-C.N.P.P. Viale degli Arcelli, C.P. 18208
00164 ROMA

e, p.c. Direzione Generale del Personale e
della Formazione - Sede

OGGETTO: Mensa Ordinaria di Servizio - Chiarimenti.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti da più OO.SS. in ordine alla materia in oggetto indicata la Direzione Generale del Personale e della Formazione nel confermare le disposizioni contenute nelle lettere circolari n.144536/4.5 del 5.11.1997 e n. 3488/5928 del 23.11.1998 ha richiamato le disposizioni previste all'art.1 comma 1 della legge 18 maggio 1989 n.203, nella parte in cui vengono tassativamente indicate, alle lettere a),b),c) e d) del predetto art.1, quelle "particolari condizioni di impiego e ambientali" che danno diritto alla



Ministero della Giustizia

costituzione delle mense obbligatorie di servizio per le FF.SS. Tali inderogabili condizioni previste dalla norma, opportunamente ricondotte ai servizi istituzionali espletati dal Corpo di Polizia Penitenziaria, ai sensi del successivo art. 3 della predette legge 203/1989, sono state puntualmente riportate nella lettera circolare n. 144536/4.5 del 5.11.1997 che, tra l'altro, ha anche previsto l'accesso alla mensa obbligatoria di servizio in funzione dell'articolazione dei turni di servizio.

Peraltro in relazione alla previsione di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 203/89, ha ricordato che la partecipazione alla mensa obbligatoria di servizio a titolo gratuito, deve essere consentita al personale impiegato in servizi di istituto, specificatamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio.

Per gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, tali condizioni di impiego ricorrono nelle ipotesi previste nella lettera circolare del 5.11.1997 n. 144536/4.5. Più specificatamente, per quanto riguarda il punto 1 lettera b) della succitata circolare, secondo cui il dipendente che svolge turno di servizio 6.00 /12.40 o 8.00/14.00, non può avvalersi della M.O.S. a titolo gratuito. Analogamente per coloro che svolgendo precipuamente compiti amministrativi, espletino il servizio 8.00/14.00.

Secondo quanto stabilito dalle Lettere Circolari del 24.7.1998 n. 151391/3-670 e del 23.11.1998, n. 3488/5938 il tempo di consumazione dei pasti fruiti presso la locale M.O.S. per il personale impiegato in compiti istituzionali per i quali è richiesta la sostituzione sul posto di servizio in caso di allontanamento anche temporaneo, è considerato a tutti gli effetti nell'orario di servizio.

A parere della Direzione Generale del Personale, è la distinzione tra le tipologie di posti di servizio a porre la base per la disciplina da applicarsi su tale argomento, così come delineato con le lettere circolari sopraindicate.

Per i dipendenti chiamati a ricoprire posti di servizio per i quali è prevista la sostituzione in caso di allontanamento, ancorché temporaneo, il tempo occorrente per la consumazione del pasto è da considerarsi tempo di servizio, per le seguenti considerazioni:

- qualora si verifichi una situazione di emergenza, detto personale è comunque chiamato, al pari di chi li sta sostituendo, a sospendere la consumazione del pasto per fronteggiare la situazione;
- nell'ipotesi in cui i responsabili della struttura ritengano assolutamente necessario assicurare l'adempimento dei compiti di istituto, il personale interessato dovrà permanere sul posto di servizio, senza allontanarsene;
- parimenti, nel caso in cui non vi sia possibilità di assicurare una sostituzione, gli stessi non potranno allontanarsi dal loro posto di servizio;



Ministero della Giustizia

- per le stesse ragioni la pausa pranzo in questi casi può avere anche una durata di 30 minuti.

Per il personale che ricopre posti di servizio per i quali, considerata la loro tipologia o le modalità di svolgimento, non è necessaria la sostituzione nel caso allontanamento, il tempo di consumazione del pasto non va computato nell'orario di servizio effettuato, in quanto non è in essi ravvisabile quella continuità che rende gli stessi necessariamente assicurabili continuativamente.

Infine, nell'ipotesi che il dipendente non abbia diritto alla M.O.S., stante la vigenza del R.D.L. 15.3.1923 n.692, non spetterà la mezzora di pausa per la consumazione del pasto.

Tutto ciò premesso la Direzione Generale del Personale e della Formazione, per la delicatezza della materia, auspica un approfondimento nell'ambito dei lavori relativi al rinnovo dell'A.N.Q.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO